

**Regolamento**  
**sulla protezione della flora, della fauna e dei funghi**<sup>[1]</sup>  
 (del 1° luglio 1975)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1. luglio 1966 (LPN) e la relativa ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991 (OPN);
- la legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN);
- il decreto legislativo concernente la raccolta dei funghi del 30 maggio 2005, <sup>[2]</sup>

**d e c r e t a :**

**Art. 1**<sup>[3]</sup> <sup>1</sup>Sono vietati su tutto il territorio del Cantone, con riserva dell'art. 22 cpv. 1 LPN, la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, il trasporto, l'offerta in vendita, la vendita e la compera delle piante e dei funghi:

- protetti dalla Confederazione per il tramite dell'OPN, allegato 2;
- protetti dal Cantone per il tramite del presente regolamento.

<sup>2</sup>Sono piante protette dal Cantone:

Pteris cretica	Felce di Creta
Osmunda regalis	Felce florida
Ruscus aculeatus	Pungitopo
Galanthus nivalis	Bucaneve
Iris Pseudacorus	Giaggiolo di palude
Iris graminea	Giaggiolo a foglie lineari
Orchidaceae	Orchidacee (tutta la famiglia)
Silene Saxifraga	Silene delle rupi
Lychnis Flos-Jovis	Licnide di Giove
Dianthus hyssopifolius	Garofano a foglie d'issopo
Saponaria lutea	Saponaria gialla
Cerastium carinthiacum	ssp. Cerastio sudalpino
austroalpinum	
Helleborus niger	Rosa di Natale
Aquilegia Einseleana	Aquilegia di Einsele o minore
Clematis alpina	Vitalbino dei sassi
Anemone narcissiflora	Anemone a fiore di Narciso
Pulsatilla alpina	Anemone alpina
Ranunculus Thora	Ranuncolo Tora
Colutea arborescens	Vescicaria
Astragalus monspessulanus	Astragalo di Montpellier
Ilex Aquifolium	Agrifoglio
Helianthemum apenninum	Eliantemo apenninico
Viola pinnata	Viola pennata

**Art. 2** <sup>1</sup>La raccolta di qualsiasi specie di piante e fiori che crescono allo stato selvatico, non menzionata nell'articolo precedente, è limitata alla quantità che ognuno può tenere nella mano.

<sup>2</sup>Per la raccolta di quantitativi superiori, indipendentemente dallo scopo (commercio, studio), dev'essere chiesto il permesso all'Ufficio della natura e del paesaggio.<sup>[4]</sup>

**Art. 2bis** ...<sup>[5]</sup>

**Art. 2a**<sup>[6]</sup> <sup>1</sup>La raccolta di bacche e simili è limitata a complessivamente 5 kg giornalieri per persona.

<sup>2</sup>La raccolta di bacche e simili deve essere fatta in modo da non danneggiare le piante. È ammesso l'uso delle palette dentate (pettini) per la raccolta dei mirtilli; è per contro vietato l'utilizzo di macchinette, rastrelli e ogni altro arnese che possa provocare danni all'ambiente

naturale.

<sup>3</sup>L'Ufficio della natura e del paesaggio può rilasciare autorizzazioni in deroga alle limitazioni previste dal presente regolamento per motivi didattici, di ricerca scientifica oppure, in via del tutto eccezionale, per motivi commerciali, nei casi in cui le persone interessate traggono una parte considerevole del loro guadagno dalla raccolta di bacche e simili.

L'autorizzazione ha la validità di un anno, è rinnovabile e deve essere presentata, se richiesta, agli incaricati della vigilanza (art. 8).

**Art. 3**<sup>[7]</sup> <sup>1</sup>Fatta eccezione per la raccolta di funghi, bacche o simili, è inoltre vietata la manomissione di ogni specie vegetale nei seguenti luoghi:

- a) paludi e torbiere;
- b) rive di laghi, di stagni e di corsi d'acqua allo stato naturale (vegetazione riparia);
- c) zone di interesse naturalistico e paesaggistico indicato nelle cartine annesse al presente regolamento.

<sup>2</sup>Sono in ogni caso riservate le necessità agricole e forestali.

**Art. 4**<sup>[8]</sup> <sup>1</sup>Nelle riserve naturali indicate nella cartina annessa al presente regolamento è vietata la manomissione di ogni specie vegetale e animale.

<sup>2</sup>L'accesso alle riserve naturali non è ammesso. Fanno eccezione gli interventi atti a sorvegliare o orientare scientificamente l'evoluzione della natura, che dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio della natura e del paesaggio.<sup>[9]</sup>

**Art. 5** <sup>1</sup>Su tutto il territorio del Cantone è protetto, in aggiunta agli animali indicati nell'art. 24 dell'ordinanza federale:

**Nome latino**                      **Nome italiano**

Helix pomatia                      Chiocciola

<sup>2</sup>Riservato il permesso in conformità dell'art. 22 cpv. 1 LPN, da chiedere all'Ufficio della natura e del paesaggio, è vietato per malizia o a scopo alimentare o di lucro:

- a. uccidere o catturare per appropriarsene esemplari delle specie protette, come pure danneggiare, distruggere o asportare le loro uova, larve, crisalidi, nidi o cove;
- b. condurli seco, spedirli, metterli in vendita, esportarli, cederli, acquistarli, prenderli in custodia, vivi o morti, compresi le uova, le larve, le crisalidi e i nidi, oppure partecipare a tali atti.<sup>[10]</sup>

**Art. 6** <sup>1</sup>È inoltre vietato catturare o uccidere invertebrati nelle zone di interesse naturalistico o paesaggistico indicate nelle cartine annesse al presente regolamento.

<sup>2</sup>Sono in ogni caso riservate le necessità agricole e forestali.

**Art. 7** <sup>1</sup>Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite conformemente all'art. 9 del decreto legislativo del 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio e al relativo regolamento di applicazione, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni.<sup>[11]</sup>

<sup>2</sup>Le multe sono inflitte dalla Sezione dello sviluppo territoriale sino a fr. 10'000.-- e dalla Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità sino a fr. 30'000.--<sup>[12]</sup>

**Art. 8**<sup>[13]</sup> <sup>1</sup>La vigilanza sulla protezione della flora e della fauna indigena compete ai Municipi, all'autorità patriziale, al personale forestale, ai guardiacaccia, ai guardapesca e alla polizia cantonale e comunale. Essa compete pure alle guardie della natura, conformemente ad apposito regolamento.

<sup>2</sup>Essi hanno l'obbligo di sequestrare i vegetali e gli animali abusivamente raccolti e di inviare al Dipartimento del territorio un rapporto di constatazione.

**Art. 9** <sup>1</sup>Il presente regolamento entra in vigore<sup>[14]</sup> con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>È abrogato il regolamento 4 giugno 1946 sulla protezione della flora spontanea.

Publicato nel BU **1975**, 145.



Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975

GRIDONE, LOSONE, PONTE BROLLA, BOLLE DI MAGADINO



Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975

SAN JORIO, GANDRIA-CIMADERA




Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975

MONTE CASLANO, ARBOSTORA, SAN GIORGIO, GENEROSO-CAPRINO



Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975

BASODINO, BOSCO GURIN, CAMPO VALLEMAGGIA



Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975

GREINA, VAL SOIA



Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975

PIORA, LUCOMAGNO, TREMORGIO



Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975

#### FOCE DELLA MAGGIA (Riserva naturale)



Riprodotta con l'autorizzazione dell'Ufficio federale di topografia dell'11 gennaio 1985, scala 1:25000 (Comuni di Locarno e Ascona).

- 
- [1] Titolo modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273.
  - [2] Ingresso modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 648; precedente modifica: BU 2005, 273.
  - [3] Art. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche: BU 1976, 55; BU 2001, 207.
  - [4] Cpv. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche: BU 1985, 303; BU 1994, 459.
  - [5] Art. abrogato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche: BU 1976, 55; BU 1985, 303; BU 1994, 459; BU 2001, 207.
  - [6] Numero dell'articolo e articolo modificati dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273;

precedenti modifiche: BU 1976, 55; BU 1985, 303; BU 2001, 207.

[7] Art. modificato dal DE 9.7.1985; in vigore dal 19.7.1985 - BU 1985, 303; precedente modifica: BU 1976, 55.

[8] Art. modificato dal DE 9.7.1985; in vigore dal 19.7.1985 - BU 1985, 303; precedente modifica: BU 1976, 55.

[9] Cpv. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005; precedente modifica: BU 1994, 459.

[10] Cpv. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedente modifica: BU 1994, 459.

[11] Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356.

[12] Cpv. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche: BU 1985, 303; BU 1994, 459.

[13] Art. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche: BU 1976, 55; BU 1982, 280; BU 1985, 303.

[14] Entrata in vigore: 15 luglio 1975 - BU 1975, 145.